

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1977

che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali

(77/587/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

considerando che, in previsione degli sviluppi che interessano i trasporti marittimi su scala mondiale e delle conseguenze che essi avranno per gli Stati membri, è auspicabile individuare in tempo utile i problemi di comune interesse riguardanti le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

considerando che è auspicabile agevolare gli scambi di informazioni e le consultazioni nel settore in questione e, eventualmente, favorire il coordinamento delle azioni degli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

considerando che è importante che ciascuno Stato membro faccia beneficiare gli altri Stati membri e la Commissione della sua esperienza nelle relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi;

considerando che un regolare scambio di informazioni relative al settore in questione si effettua nell'ambito di talune organizzazioni internazionali; che occorre integrare, a livello comunitario, tali procedure mediante scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e la Commissione si consultano, alle condizioni previste dalla presente decisione,

- a) sui problemi in materia di trasporti marittimi trattati nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
- b) sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, nonché sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Le consultazioni si svolgono, a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, entro un termine di un mese da tale richiesta o, in caso di urgenza, il più presto possibile.

Articolo 2

1. Le consultazioni di cui all'articolo 1, lettera a), hanno lo scopo principale:

- a) di determinare in comune se gli argomenti in questione danno luogo a problemi di interesse comune;
- b) in base al carattere di tali problemi,
 - di esaminare in comune se sia opportuno coordinare le azioni degli Stati membri in seno alle organizzazioni internazionali interessate,
 - di prendere in considerazione in comune ogni altro orientamento utile.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano al più presto ogni informazione utile ai fini enunciati al paragrafo 1.

Articolo 3

1. In previsione delle consultazioni di cui all'articolo 1, lettera b), ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle proprie relazioni con i paesi terzi in materia di trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore, nella misura in cui esso ritenga che ciò possa contribuire ad individuare i problemi di interesse comune.

2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo principale di esaminare le implicazioni derivanti dalle informazioni fornite e di prendere in considerazione tutti gli orientamenti utili al riguardo.

3. La Commissione comunica agli Stati membri ogni informazione in suo possesso in merito a quanto previsto al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli scambi di informazioni previsti dalla presente decisione avvengono tramite il segretariato generale del Consiglio.

2. Le consultazioni previste dalla presente decisione si svolgono nell'ambito del Consiglio.

3. Le informazioni e consultazioni previste dalla presente decisione sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 5

Al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, il Consiglio riesamina la procedura di consultazione per modificarla o completarla, eventualmente, alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET